

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5380

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TESTA ENRICO

*Presentata il 17 gennaio 1991*

Norme per la riorganizzazione di competenze  
nell'ambito del Ministero dell'ambiente

ONOREVOLI COLLEGHI! — La seguente proposta di legge, composta di un solo articolo, ha lo scopo di razionalizzare e semplificare, al tempo stesso migliorandone l'efficienza, l'organizzazione del Ministero dell'ambiente.

In particolare si propone la soppressione della commissione tecnico-scientifica del Ministero, la cui esistenza, se utile in una prima fase straordinaria, determinata dalla istituzione del Ministero dell'ambiente e prima ancora del dipartimento dell'ecologia, non appare più giustificata né dall'attuale funzionamento a regime di tale Ministero, né dal sopravvenire di alcune novità legislative che hanno modificato, positivamente, il quadro istituzionale.

Non appare infatti più essenziale il ruolo svolto da tale commissione come

organo di valutazione dei progetti finanziabili dal Ministero dell'ambiente, avendo la legge 28 agosto 1989, n. 305, trasferito tali competenze in massima parte alle regioni, nell'ambito degli accordi programmatici con le stesse, previsti dalla legge succitata.

E d'altra parte è da rimarcare che nell'ambito dell'organizzazione prevista per il Ministero dell'ambiente dalla legge istitutiva, la n. 349 del 1986, sia previsto un organo di alta consulenza scientifica, il Comitato scientifico, che, qualora fosse necessario e fosse contemporaneamente investito di tale responsabilità e dotato dei mezzi per farvi fronte, potrebbe in modo efficiente fornire la propria opera per scopi del tutto identici a quelli finora perseguiti dalla commissione tecnico-scientifica.

Ancora, occorre osservare che in data 21 dicembre 1990, il Consiglio dei ministri ha provveduto ad emanare ed approvare il decreto del Presidente della Repubblica che organizza e regola, come previsto dalla legge n. 183 del 1989, il sistema dei servizi tecnici nazionali, le cui competenze possono con profitto sicuramente essere, come per altro previsto dalla legge, messe a disposizione anche del Ministro dell'ambiente.

Va rimarcato infine come la soppressione della commissione tecnico-scientifica provocherebbe un positivo riordino delle competenze interne al Ministero, responsabilizzando, per la parte di loro competenza, le direzioni generali e la conferenza dei direttori dei servizi, eliminando motivi di sovrapposizione e di contenzioso, che, secondo una corretta interpretazione, mettono persino in dubbio la

legittimità ad agire e quella delle stesse valutazioni della commissione tecnico-scientifica.

Ed infine, la proposta di legge qui illustrata, consentirebbe anche un risparmio per l'erario e l'eliminazione di un'occasione per incrementare surrettiziamente la pianta organica della pubblica amministrazione.

La proposta di legge è composta da un solo articolo che prevede la soppressione della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente e il conseguente trasferimento delle competenze da essa esercitate al Comitato scientifico dello stesso Ministero. Vengono mantenute ferme le competenze delle direzioni generali ed attribuita un'indennità mensile ai componenti del comitato scientifico.

Viene conseguentemente soppressa la commissione tecnico-scientifica.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. La commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 17, comma 33, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppressa e le funzioni da essa svolte, ferme restando le competenze dei Servizi del Ministero dell'ambiente e della conferenza dei direttori dei Servizi prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, sono attribuite al Comitato scientifico previsto dall'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata una indennità mensile lorda, non pensionabile, da corrispondere a tutti i componenti del Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2,5 miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 1088 del bilancio del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.